



CENTRO SPERIMENTALE  
DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
NELL'AREA DELLE COSTRUZIONI



La tua  
**Campania**  
cresce in  
**Europa**



# Monografie Edil-lab

## EDILIZIA E TERRITORIO

# La legislazione per la Tutela dell'ambiente

# ET

## **La legislazione per la Tutela dell'ambiente**

Il progetto è stato promosso dall'ATI Edil-lab: mandataria CFS Napoli; mandanti STAMPA Soc. Coop. a r.l., Istituto Tecnico Statale "Della Porta - Porzio", STRESS scarl, Consorzio TRE, AMRA – Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambiente S.c.ar.l., ACEN - Associazione Costruttori Edili di Napoli, S.I. Impresa – Azienda Speciale della CCIAA di Napoli, Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'ideazione dell'iniziativa "Monografie Edil-lab" è delle imprese Brancaccio Costruzioni spa, Credendino Costruzioni spa, Edildovi snc, Iterga Costruzioni Generali Appalti spa, RR Costruzioni Generali spa.

L'elaborazione della monografia è a cura del prof. arch. avv. Alberto Coppola.

Si ringraziano per gli apporti tecnici: Roberta Ajello, Federica Brancaccio, Arnaldo Checchi, Ester Chica, Antonio Credendino, Mattia D'Acunto, Giancarlo Di Luggo, Marco Ferra, Antonio Giustino, Angelo Lancellotti, Massimo Maresca, Gabriella Reale, Barbara Rubertelli, Gaetano Troncone, Francesco Tuccillo, Diego Vivarelli von Lobstein, nonché gli uffici dell'ANCE.

Si ringrazia, inoltre, il Comitato Tecnico Esecutivo di Edil-lab nelle persone di: Paola Marone, Ennio Rubino e Stefano Russo.

Si ringraziano inoltre: l'Assessore alla Formazione della Regione Campania, Chiara Marciani, il Dirigente dell'UOD Formazione Professionale, Prospero Volpe, il Funzionario Titolare di P.O., Gerardo de Paola, ed il coordinatore amministrativo del Progetto Valerio Iacono.

editing: Giovanni Aurino

impaginazione: Emma Di Lauro

Edizioni Graffiti srl

Napoli. maggio 2017

## **Indice**

1. Valutazione Ambientale Strategica – VAS	pag 03
1.1 Normativa	pag 03
1.2 Casi in cui è necessaria l'autorizzazione – statale o regionale	pag 05
1.3 A chi si richiede	pag 11
1.4 Come si richiede	pag 12
1.5 Casi esemplificativi	pag 14
1.6 Cosa fare in caso di VAS di iniziativa privata	pag 15
1.7 Orientamenti giurisprudenziali	pag 17
1.8 Esempi Modulistica Ministero dell' Ambiente e Regione Campania	pag 20
2. Valutazione di Impatto Ambientale - VIA	pag 21
2.1 Normativa	pag 21
2.2 Casi in cui è necessaria l'autorizzazione	pag 24
2.3 A chi si richiede	pag 45
2.4 Come si richiede	pag 46
2.5 Cosa fare in caso di V. I. A. di iniziativa privata	pag 50
2.6 Orientamenti giurisprudenziali	pag 54
2.7 Esempi Modulistica Ministero dell' Ambiente e Regione Campania	pag 58
3. Valutazione di Incidenza - V. I.	pag 59
3.1 Normativa	pag 59

3.2 Indirizzi per la valutazione di incidenza dei piani	pag 62
3.3 Casi in cui è necessaria l'autorizzazione	pag 63
3.4 A chi si richiede	pag 63
3.5 Per la Regione Campania	pag 63
3.6 Come si richiede	pag 65
3.7 Casi esemplificativi ( da Regione Campania )	pag 66
3.8 Esempi Modulistica della Regione Campania	pag 67
4. Sito di Interesse Comunitario - S. I. C.	pag 67
4.1 Normativa	pag 68
4.2 Casi in cui è necessaria l'autorizzazione	pag 69
4.3 A chi si richiede	pag 74
4.4 Come si richiede	pag 76
4.5 Orientamenti giurisprudenziali	pag 78
4.6 Esempi Modulistica Ministero dell' Ambiente e Regione Campania	pag 78
5. Zona a Protezione Speciale - Z. P. S.	pag 81
5.1 Normativa	pag 81
5.2 Casi in cui è necessaria l'autorizzazione	pag 82
5.3 A chi si richiede	pag 86
5.4 Come si richiede	pag 89
5.5 Esempi Modulistica della Regione Campania	pag 91
Fonti normative	pag 92

## **1. Valutazione Ambientale Strategica - VAS**

### **1.1 Normativa**

La Valutazione Ambientale Strategica, introdotta dalla Direttiva dell'Unione Europea n. 42/2001/CE del 27 giugno 2001, ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di “ *contribuire all'integrazione di condizioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile* ” assicurando che venga effettuata “ *la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente* ”; tra tali piani e programmi rientrano anche quelli interessanti la pianificazione territoriale ed urbanistica.

La valutazione ambientale si realizza attraverso l'elaborazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, nonché la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione come prescritto dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della citata direttiva.

Per rapporto ambientale si intende la parte della documentazione del piano contenente le informazioni necessarie ad individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che l'attuazione del piano stesso potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma.

La direttiva 42/2001/CE è stata recepita nell'ordinamento statale con il d. lgs. n. 152/2006, successivamente modificato in più occasioni.

La parte seconda del citato decreto, agli articoli dall'11 al 18, si occupa della " *Valutazione Ambientale Strategica (VAS)* ".

### **Modifiche intervenute nel 2016**

Con D. M. del 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G. U. del 21 gennaio 2016 n. 16, sono stati approvati gli " *Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti* " di competenza statale, allo scopo di uniformare i contenuti dei quadri prescrittivi nell'ambito dei pareri espressi.

Detti indirizzi sono strumenti a disposizione della Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale V. I. A. e V. A. S., della Direzione generale per le autorizzazioni e le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Direzione generale belle arti e paesaggio e della Direzione generale archeologia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un atto di indirizzo.

Allo stesso tempo gli " *indirizzi* " forniscono ai soggetti proponenti l'opera o l'intervento un quadro di riferimento certo ed esplicito per l'attuazione delle prescrizioni dei provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale.

Inoltre, con tale provvedimento il legislatore, infatti, ha ritenuto di garantire la massima chiarezza ed esaustività delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale anche al fine di superare le principali criticità riscontrate nella fase di attuazione del proponente e nella fase di verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni da parte dell'ente di controllo.

La speranza è che si sortisca l'effetto di individuare chiaramente e univocamente le azioni da svolgere e le relative modalità di attuazione della prescrizione stessa; definendo tempistiche puntuali per l'attuazione delle diverse fasi di realizzazione dei progetti, tenuto conto anche della natura, complessità, ubicazione e delle dimensioni del progetto proposto.

Al Decreto sono allegate tre tabelle che dovrebbero contribuire a rendere più chiari “...i contenuti minimi di una prescrizione”, le “terminologie di riferimento” e le diverse “fasi nelle quali deve essere applicata la prescrizione.”

Con il D. M. n. 291 del 21 dicembre 2015, il Ministero dell'Ambiente ha stabilito gli oneri economici ai quali va sottoposta la V. A. S., con la individuazione di importi che raggiungono i 15.000 euro, ridotti a 10.000 euro nel caso di precedente verifica di assoggettabilità, del costo ulteriore, però, di 5.000 euro.

### **Modifiche intervenute nel 2017**

Con provvedimento del 9 marzo 2017, il Ministero dell'Ambiente ha approvato le “Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale” (art. 13 comma 5, d.lgs. 152/2006) - Min. Ambiente del 10.03.2017

### **1.2 Casi in cui è necessaria l'autorizzazione – statale o regionale**

L'ambito di applicazione della VAS riguarda sia i piani generali ( *territoriali* ) che i piani di settori ( *agricoli, industriali, acque, rifiuti, trasporti, energetico, turistico etc.* ).

La VAS si applica ai piani e ai programmi:

-che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione dei rifiuti e delle acque, telecomunicazioni, turismo, pianificazione territoriale o destinazione dei suoli, e che allo stesso tempo definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono sottoposti a VIA;

-per i quali si ritiene necessaria una Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 357/1997 e ss. mm. ii.

Secondo il d. lgs. N. 152 del 2006, Allegato I, i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi da sottoporre a V.A.S. – secondo l' articolo 12 - sono:

**Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:**

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria



nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

**Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:**

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
  - *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
  - *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;*
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

In Campania, con la legge regionale n. 16/2004, all'articolo 47, viene introdotto, per la prima volta in Campania, una norma che rende obbligatoria la valutazione ambientale strategica per i piani urbanistici generali e per i piani di settore.

La Regione Campania, dopo l'introduzione, all'articolo 47 della L. R. n. 16/2004 dell'obbligo di redazione della VAS per tutti gli strumenti urbanistici, ha modificato con alcuni provvedimenti, anche non legislativi, tale disposizione.

Con il D. P. G. R. della Campania n. 17 del 18 dicembre 2009 è stato approvato il “ *Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale strategica ( VAS ) in regione Campania* “.

Detto regolamento, individuate le finalità ( articolo 1 ), definisce anche l'ambito di applicazione, dichiarando che, “ di norma “, non sono assoggettati a VAS ( articolo 2, comma 5 ):

*a) i Piani urbanistici attuativi, di seguito denominati PUA, approvati in conformità al Piano urbanistico comunale, di seguito denominato PUC, già dotato, a sua volta, di tale valutazione;*

*b) i PUA che non contengono un'area di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, e non rientrano in un'area protetta o in una zona di protezione integrale dei piani paesistici vigenti e che hanno una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non superi il venti per cento delle superfici non urbanizzate presenti sull'intero territorio comunale e comunque non superiore a tre ettari;*

*c) i PUA di riqualificazione urbanistica e/o architettonica, così come stabiliti per norma o in previsione dello strumento urbanistico comunale;*

- d) i PUA in aree già urbanizzate con una superficie di intervento inferiore ai cinque ettari per una destinazione residenziale pari almeno al cinquanta per cento dell'area di intervento, purché non ricadano nelle fasce costiere e fluviali;*
- e) le varianti ai PUC o ai Piani regolatori generali, di seguito denominati PRG, che non comportano modifiche alle destinazioni d'uso delle aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard urbanistici, che contengono solo la reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione o precisazioni o interpretazioni relative alle norme tecniche di attuazione del piano e che comportano solo cambi di destinazione d'uso di immobili pubblici esistenti al fine di continuarli ad adibire prevalentemente ad uso pubblico;*
- f) le varianti relative alle opere pubbliche;*
- g) le varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento al Piano di assetto idrogeologico -PAI-;*
- h) le varianti parziali formate e approvate, non riguardanti interventi soggetti a procedure di Valutazione impatto ambientale, di seguito denominato VIA, che non prevedono la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardano modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessano aree vincolate ai sensi degli articoli 136, 142 e 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, nonché ambiti sottoposti a misure di*

*salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ed altro); i) i piani stralcio, i piani di assestamento forestale, i piani di coltura e i piani dei tagli, come definiti dalla legge regionale 7 maggio 1996, n.11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n.13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo), redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione in conformità al piano forestale generale 2009 – 2013 della regione Campania assoggettato a VAS.*

Come si vede, rispetto alla originaria disposizione di inclusione di tutti gli strumenti urbanistici e loro varianti, nell'obbligo di sottoposizione a VAS, dopo una prima applicazione della norma che ha soffocato buona parte dell'attività urbanistica regionale, senza apportare alcun beneficio, sono stati notevolmente ridimensionati i progetti da sottoporre a VAS; ovviamente, forte è il dubbio che un regolamento possa cambiare le disposizioni di una legge!

Successivamente lo stesso regolamento n. 17/2009 ha indicato, altresì, i criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale ( articolo 3 ) e le modalità di consultazione della Regione su procedimenti di competenza statale o di regioni confinanti.

Ulteriori modifiche alla legge n. 16/2004 sono state apportate, in materia di VAS, anche dal regolamento n. 5/2011, all'articolo 2.

In detto articolo viene ribadito che la Valutazione ambientale strategica (VAS), è disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ( *Norme in materia ambientale* ).

### **1.3 A chi si richiede**

Secondo gli articoli dall' 11 al 18 del d. lgs. n. 152/2006, successivamente modificato in più occasioni, l' autorità procedente, cioè la pubblica amministrazione che elabora il piano/programma ( o alla quale si rivolge il privato dopo avere elaborato e presentato il piano/programma ), adotta o approva il piano o programma e, contestualmente al processo di formazione del piano o programma, avvia la valutazione ambientale strategica.

L'amministrazione procedente avvia, contestualmente al procedimento di pianificazione, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei casi di esclusione previsti dallo stesso decreto legislativo.

La Regione ed i comuni vengono individuati quali autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006.

L'amministrazione procedente deve predisporre il rapporto preliminare ( RP ) contestualmente al preliminare di piano composto da indicazioni strutturali del piano e da un documento strategico e lo trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA ) da essa individuati.

#### **1.4 Come si richiede**

L' autorità procedente, cioè la pubblica amministrazione che elabora il piano/programma, adotta o approva il piano o programma e, contestualmente al processo di formazione del piano o programma, avvia la valutazione ambientale strategica che comprende:

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;*
- l' elaborazione del rapporto ambientale;*
- lo svolgimento di consultazioni;*
- la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;*
- la decisione;*
- l' informazione della decisione;*
- il monitoraggio.*

Per ciascuna delle componenti suddette della valutazione, nel Decreto sono stabilite sia le modalità di svolgimento che i contenuti ed i Soggetti coinvolti. L'autorità competente è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione della verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS.

L'amministrazione procedente avvia, contestualmente al procedimento di pianificazione, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei casi di esclusione previsti dallo stesso decreto legislativo.

Sulla base del rapporto preliminare e degli esiti delle consultazioni con i Soggetti con Competenza Ambientale, l'amministrazione procedente redige il rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano da adottare in Giunta (provinciale o comunale); detto rapporto, integrato nel piano adottato dalla Giunta ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, è pubblicato secondo le modalità indicate nello stesso articolo. Il parere di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base dell'istruttoria svolta dall'amministrazione procedente e della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo, è espresso, come autorità competente:

*a) dall'amministrazione comunale;*

*b) dalla Regione Campania per le varianti al piano territoriale regionale, per i piani territoriali di coordinamento provinciale e loro varianti e per i piani di settore a scala regionale e provinciale e loro varianti.*

L'ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica è individuato all'interno dell'ente territoriale; tale ufficio, però, è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia.

Per i comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, le funzioni in materia di VAS comprese quelle dell'autorità competente, sono svolte in forma associata, qualora i Comuni non siano in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma, anche con i Comuni aventi popolazione superiore, secondo gli ambiti di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 16/2004.

Acquisito il parere, il procedimento prosegue e si conclude, per quanto attiene la VAS, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 152/2006; tutto il processo di VAS deve essere svolto nei termini massimi previsti nel titolo II del Decreto legislativo n. 152/2006, come modificato dal d. lgs. n. 128/2010, riguardo la VAS.

### **1.5 Casi esemplificativi**

L'ambito di applicazione della VAS riguarda sia i piani generali ( *territoriali* ) che i piani di settori ( *agricoli, industriali, acque, rifiuti, trasporti, viabilità, energetico, turistico etc.* ).

Per quanto attiene i piani urbanistici, in Campania, oltre ai Piani Urbanistici Comunali, vanno sottoposti a V. A. S. i Piani Urbanistici Attuativi – sia di iniziativa privata che di iniziativa pubblica - che non siano esclusi dal sopra riportato D. P. G. R. della Campania n. 17 del 18 dicembre 2009.

Così, ad esempio, è escluso un piano di lottizzazione, da insediare in area “.....già urbanizzata e con una superficie di intervento inferiore ai cinque ettari per una destinazione residenziale pari almeno al cinquanta per cento dell'area di intervento, purché non ricadano nelle fasce costiere e fluviali.”

Inoltre, sono escluse “.....le varianti ai PUC o ai Piani regolatori generali,.....,che non comportano modifiche alle destinazioni d'uso delle



*aree, alle norme tecniche di attuazione del piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard urbanistici, che contengono solo la reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione o precisazioni o interpretazioni relative alle norme tecniche di attuazione del piano e che comportano solo cambi di destinazione d'uso di immobili pubblici esistenti al fine di continuarli ad adibire prevalentemente ad uso pubblico;"*

*Né sono assoggettate a V. A. S., in Campania, le"..... le varianti relative alle opere pubbliche;"*.

### **1.6 Cosa fare in caso di VAS di iniziativa privata**

Il privato che deve procedere alla V. A. S. per un piano urbanistico, da sottoporre obbligatoriamente a V. A. S., presenta al Comune il progetto urbanistico con il Rapporto Ambientale.

Se la competenza è all'interno dello stesso Comune lo Sportello Unico dell' Edilizia trasmette il Rapporto Ambientale per la Valutazione all'ufficio individuato quale Soggetto Competente; detto ufficio si esprime, previa consultazione con i cittadini con pubblicizzazione del Rapporto Ambientale, con parere favorevole o non favorevole.

Importante è la valutazione delle eventuali alternative rispetto all'insediamento proposto, delle attenuazioni delle criticità ambientali determinate dal Piano e la previsione del monitoraggio in fase di attuazione del Piano.

Se la competenza, invece, riguarda la Regione Campania, si distinguono diverse fasi per l'attività da svolgere:

**A. Fase di redazione del Rapporto Ambientale (Scoping)**

L'autorità Procedente/Proponente – S. U. E. - sulla base di un Rapporto Preliminare predisposto dal privato, richiede all'Autorità Competente e ai Soggetti Competenti in materia Ambientale, di entrare in consultazione, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

**B. Fasi di consultazione del pubblico, valutazione, decisione, informazione sulla decisione**

Terminata la fase di Scoping, il privato presenta la documentazione per l'avvio della fase di valutazione al Comune – S. U. E. – che, quale Autorità Procedente/Proponente - per l'avvio della fase di valutazione e provvede a darne avviso al pubblico sul B. U. R. C.

La documentazione viene resa disponibile per l'informazione e la partecipazione dei cittadini, presso la Regione Campania - AGC05 Settore 02 Tutela dell'Ambiente e sulle pagine web della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali.

Chiunque, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, può presentare osservazioni, in forma scritta, sul Piano/Programma anche fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. L'autorità Competente, a seguito della valutazione di tutta la

documentazione presentata e degli esiti della consultazione, esprime il proprio parere motivato attraverso un provvedimento.

Il provvedimento è pubblicato sul B.U.R.C e sulle pagine web della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali insieme ad una dichiarazione di sintesi che illustra come le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano/Programma, ed insieme alle misure adottate in merito al monitoraggio.

### **1.7 Orientamenti giurisprudenziali**

*“ Per effetto del D.Lgs. n. 4/2008..... debbono essere sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) tutti gli atti di “ pianificazione territoriale ” e di “ destinazione dei suoli ” e tale valutazione deve essere effettuata -come disposto dall’art. 11, n. 3- prima dell’approvazione del piano, in quanto tale normativa ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile per l’espletamento della valutazione ambientale, la data di “ approvazione ” del piano e non quella di “ adozione ”, tanto che l’art. 11, n. 5, ha dichiarato espressamente annullabili i provvedimenti di approvazione degli strumenti pianificatori ove non siano stati preceduti dal sub-procedimento in questione.”*

*“ Va ..... ricordato che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27.06.2001 n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti i determinati piani e programmi sull’ambiente, ha imposto all’art. 3 agli Stati membri di individuare i piani ed i programmi che “possono avere effetti significativi sull’ambiente”; mentre la norma transitoria contenuta nell’art. 13 ha da un lato imposto agli Stati membri di conformarsi alla direttiva entro il 21.07.2004 e dall’altro ha precisato (al n. 3) che tale obbligo non si*

*applica ai piani ed ai programmi il cui primo atto formale preparatorio sia precedente a tale data e "che sono stati approvati più di ventiquattro mesi dopo". Tale direttiva, ritenuta dalla giurisprudenza non self - executing (Cons. St., sez. IV, 14.04.2010, n. 2097, TAR Lombardia, sede Milano, sez. II, 17.02.2011, n. 481, e TAR Veneto, sez. I, 07.10.2011, n. 1503), è stata recepita con il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, il quale ha previsto la sottoposizione a valutazione ambientale non solo dei "piani e dei programmi statali, regionali e sovracomunali" (art. 4, n. 1, lett. a, n. 3), ma anche dei "piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente" (art. 4, n. 1, lett. a, n. 4); l'art. 7 ha previsto a tal fine al n. 5 che "l'autorità competente all'approvazione del piano deve preliminarmente verificare se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente". La norma transitoria contenuta nell'art. 52 di tale decreto ha poi previsto che i procedimenti amministrativi in corso "alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i procedimenti per i quali a tale data sia già stata formalmente presentata istanza introduttiva da parte dell'interessato, si concludono in conformità alle disposizioni ed alle attribuzioni di competenza in vigore all'epoca della presentazione di detta istanza". Tale decreto, a seguito di successive proroghe, è entrato in vigore il 31.07.2007 (Cons. St., sez. VI, 10.05.2011, n. 2755). ".....Per effetto di tale D.Lgs. n. 4/2008 oggi debbono, pertanto, essere sottoposti a valutazione ambientale strategica tutti gli atti di "pianificazione territoriale" e di "destinazione dei suoli" e tale valutazione deve essere effettuata -come disposto dall'art. 11, n. 3, e come questa stessa Sezione ha già avuto modo di chiarire con*

*sentenze 13.12.2011, nn. 693-700- prima dell'approvazione del piano, in quanto tale normativa ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile per l'espletamento della valutazione ambientale la data di "approvazione" del piano, e non quella di "adozione", tanto che l'art. 11, n. 5, ha dichiarato espressamente annullabili i provvedimenti di approvazione degli strumenti pianificatori, ove non siano stati preceduti dal sub procedimento in questione.*

*(cfr. nello stesso senso TAR Sicilia, sez. Catania, sez. I, 01.09.2011, n. 2143, e sede Palermo, sez. III, 31.10.2011, n. 1934, e TAR Friuli Venezia - Giulia, 10.08.2011, n. 365). (TAR Sicilia, sez. Catania, 23.03.2012, n. 831) (TAR Abruzzo-Pescara, sentenza 28.12.2012 n. 556 ).*

*".....La V.A.S., ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 152 del 2006, non è un procedimento o subprocedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione, ma un passaggio endoprocedimentale di esso, che si concreta nell'espressione di un "parere" che riflette la verifica di sostenibilità ambientale della pianificazione medesima. ....In presenza di una variazione urbanistica funzionale alla realizzazione di un progetto contemporaneamente interessato dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, quest'ultima esaurisce le verifiche in tale fase richieste dalla legge, mentre la V.A.S e la relativa verifica di assoggettabilità (art. 12 d.lgs. n. 152/2006) riguardano i soli casi di autonoma elaborazione di piani e programmi idonei ad incidere in modo rilevante sull'ambiente.*

### **1.8 Esempi Modulistica Ministero dell' Ambiente e Regione Campania**

*Sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono presenti modelli utili per:*

- *Avvio consultazione sul rapporto preliminare - VAS (art.13 comma 1 D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ed ii.)*
- *Avvio consultazione sulla proposta di piano/programma, rapporto ambientale e sintesi non tecnica - VAS (artt. 13 comma 5 e 14 D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm.ed ii.)*
- *Avviso al pubblico - VAS (art.14 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm ed ii.)*

*Sul sito della Regione Campania sono presenti modelli utili per:*

- *Istanza per l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.*
- *Comunicazione degli esiti della fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i. per la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica*

*Verifica di assoggettabilità alla VAS integrata con la Valutazione di incidenza*

- *Istanza di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i;*

*- Istanza per l'avvio della procedura di valutazione appropriata per la Valutazione di Incidenza integrata con la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale*

*Strategica di un Piano/Programma di livello comunale - Circolare prot. n. 765763 del 11 Ottobre 2011;*

*- Modello di comunicazione degli esiti della fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 12 del D. lgs 152/2006 e s.m.i. per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza*

## **2. Valutazione di Impatto Ambientale - VIA**

### **2.1 Normativa**

La Valutazione di Impatto Ambientale fu introdotta dalla Direttiva dell'Unione Europea n. 85/337/CEE, quale strumento fondamentale di politica ambientale.

Essa nasce come strumento di analisi e giudizio per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sulla salute umana e su alcune componenti ambientali quali la fauna, la flora, il suolo, le acque ( sotterranee e superficiali ), l'aria, il clima, il paesaggio e il patrimonio culturale e sull'interazione fra questi fattori e componenti.

La Valutazione di Impatto Ambientale ha lo scopo di accertare preventivamente la compatibilità ambientale di progetti di opere/interventi pubblici e privati attraverso la valutazione degli effetti diretti ed indiretti sull'uomo e gli elementi della natura sopra.

Alla data del febbraio 2016, la " *Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)* " è disciplinata dal d. lgs. N. 152/2006, articoli dal 19 al 29.

Secondo le citate disposizioni la valutazione d'impatto ambientale comprende:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;*
- b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;*
- c) la presentazione e la pubblicazione del progetto;*
- d) lo svolgimento di consultazioni;*
- e) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;*
- f) la decisione;*
- g) l'informazione sulla decisione;*
- h) il monitoraggio.*

Le fasi interessanti la procedura di V. I. A. sono:

- a) Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA;*

La Verifica di Assoggettabilità alla VIA ha lo scopo di valutare, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, se il Progetto ha possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente e quindi se debba essere assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale.

- b) Scoping*

Il Proponente, sulla base del Progetto Preliminare, dello Studio Preliminare Ambientale e del Piano di lavoro per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale, può richiedere all'Autorità Competente e ai soggetti Competenti in materia ambientale, una fase di consultazione al fine di definire la portata delle informazioni da includere, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare.



### **Modifiche intervenute nel 2016**

Con D. M. del 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G. U. del 21 gennaio 2016 n. 16, sono stati approvati gli “ *Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti* ” di competenza statale, allo scopo di uniformare i contenuti dei quadri prescrittivi nell’ambito dei pareri espressi.

Detti indirizzi sono strumenti a disposizione della Commissione tecnica per la verifica dell’impatto ambientale V. I. A. e V. A. S., della Direzione generale per le autorizzazioni e le valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Direzione generale belle arti e paesaggio e della Direzione generale archeologia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un atto di indirizzo.

Allo stesso tempo gli “ *indirizzi* ” forniscono ai soggetti proponenti l’opera o l’intervento un quadro di riferimento certo ed esplicito per l’attuazione delle prescrizioni dei provvedimenti di valutazione dell’impatto ambientale.

Inoltre, con tale provvedimento il legislatore, infatti, ha ritenuto di garantire la massima chiarezza ed esaustività delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale anche al fine di superare le principali criticità riscontrate nella fase di attuazione del proponente e nella fase di verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni da parte dell’ente di controllo.

La speranza è che si sortisca l’effetto di individuare chiaramente e univocamente le azioni da svolgere e le relative modalità di attuazione della prescrizione stessa; definendo tempistiche puntuali per l’attuazione delle diverse fasi di realizzazione dei

progetti, tenuto conto anche della natura, complessità, ubicazione e delle dimensioni del progetto proposto.

Al Decreto sono allegate tre tabelle che dovrebbero contribuire a rendere più chiari “...i contenuti minimi di una prescrizione”, le “terminologie di riferimento” e le diverse “fasi nelle quali deve essere applicata la prescrizione.”

Con il D. M. n. 291 del 21 dicembre 2015, il Ministero dell'Ambiente ha stabilito gli oneri economici ai quali va sottoposta la V. I. A., con la individuazione di importi che vanno dai 10.000 euro per la assoggettabilità, allo 0,5 per mille del valore delle opere ( Articolo 2 ), mentre, per le procedure di V. I. A. relative ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ( articolo 3 ) gli importi vanno dallo 0, 25 per mille del valore dell'opera fino a 25.000 euro per la verifica di ottemperanza ai sensi dell'articolo 185, comma 4 e 5 del d. lgs. N. 163/2006.

### **Modifiche intervenute nel 2017**

Con provvedimento del 9 marzo 2017, il Ministero dell'Ambiente ha approvato le “Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale “ (art. 22 comma 5, d.lgs. 152/2006) - Min. Ambiente del 10.03.2017 - .

### **2.2 Casi in cui è necessaria l'autorizzazione**

A solo titolo esemplificativo si riportano alcune tipologie di opere per le quali è necessario attivare la procedura di V. I. A..

**L'elenco completo delle opere per le quali è necessario attivare la procedura di V. I. A., come vigente alla data del febbraio 2016, è riportato nell' allegato II del d. lgs. N. 152/2006 ed, a solo titolo esemplificativo, comprende:**

#### **ALLEGATO II - Progetti di competenza statale**

*1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.*

*2) Installazioni relative a:*

*- centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;*

*- centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;*

*- impianti per l'estrazione dell'amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto;*

*- centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).*

*3) Impianti destinati:*

*- al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;*

*- alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari;*

- *al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di residui altamente radioattivi;*
- *allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati;*
- *esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi;*
- *esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.*

*4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri".*

*4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale.  
(numero introdotto dall'art. 36, comma 7-bis, lettera a), legge n. 221 del 2012)*

*4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20.  
(numero introdotto dall'art. 36, comma 7-bis, lettera a), legge n. 221 del 2012)*

*5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.*

6) *Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:*

- *per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie (1) di seguito indicate: .....(.omissis ).....*

- *per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacità produttiva complessiva annua superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come somma delle capacità produttive relative ai singoli composti elencati nella presente classe di prodotto).*

7) *prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare.*

7-bis) *Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare.*

7-ter) *Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico.*

7-quater) *Impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni. (numero introdotto dall'art. 41, comma 7-ter, legge n. 98 del 2013)*

8) *Stoccaggio:*

- *di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 m<sup>3</sup>;*
- *superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m<sup>3</sup>;*
- *di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000*

*m<sup>3</sup>;*

- *di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 m<sup>3</sup>;*
- *di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t.*

*9) oleodotti, gasdotti o condutture per prodotti chimici di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800 mm.*

*10) Opere relative a:*

- *tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza;*
- *autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta si autoveicoli;*
- *strade extraurbane a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempre che la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km;*
- *parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5 ha, localizzati nei centri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO.*

*11) Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto),*

*che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.*

*12) Interventi per la difesa del mare:*

- terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose;*
- piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi;*
- condotte sottomarine per il trasporto degli idrocarburi;*
- sfruttamento minerario piattaforma continentale.*

*13) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m<sup>3</sup>, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m<sup>3</sup>, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati. (numero così modificato dall'art. 4-bis, comma 1, legge n. 9 del 2014)*

*14) Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui nucleari.*

*15) Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.*

*16) Opere ed interventi relativi a trasferimenti d'acqua che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.*

*17) Stoccaggio di gas combustibile e di CO2 in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi.*

*18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sè sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.*

### **ALLEGATO III - Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano**

*a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari.*

*b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui al derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.*

*c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;*

*c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;*

*d) Impianti industriali destinati:*

*- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;*

*- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.*



*e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:*

*- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);*

*- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II);*

*- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II);*

*- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;*

*- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;*

*- per la fabbricazione di esplosivi.*

*f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.*

*g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.00 t/anno di materie prime lavorate.*

*h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m<sup>3</sup>.*

- i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.*
- l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.*
- m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
- n) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
- o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).*
- p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m<sup>3</sup> (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m<sup>3</sup>.*

q) *Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m<sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).*

r) *Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.00 abitanti equivalenti.*

s) *Cave e torbiere con più di 500.000 m<sup>3</sup>/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.*

t) *Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m<sup>3</sup>, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.*

*(lettera così modificata dall'art. 4-bis, comma 2, legge n. 9 del 2014)*

u) *Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.*

v) *Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni; (lettera così modificata dall'art. 41, comma 7-ter, legge n. 98 del 2013)*

z) *Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.*

*(lettera così modificata dall'art. 36, comma 7-bis, lettera b), legge n. 214 del 2012)*

*aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).*

*ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m<sup>3</sup>.*

*ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:*

- 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 per galline;*
- 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o*
- 900 posti per scrofe.*

*ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.*

*ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.*

*af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite*

*superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.*

*ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.*

**Nell' Allegato IV del citato d. lgs. N. 152/2006, sono riportati i**

**Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.**

*1. Agricoltura*

*a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;*

*b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;*

*c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a:*

*1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;*

*d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;*

- e) *piscicoltura per superficie complessiva di oltre i 5 ettari;*
- f) *progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.*

## *2. Industria energetica ed estrattiva*

- a) *impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;*
- b) *attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie; (lettera così modificata dall'art. 41, comma 7-ter, legge n. 98 del 2013)*
- c) *impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW; (lettera così modificata dall'art. 27, comma 42, legge n. 99 del 2009)*
- d) *impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;*
- e) *impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW; (lettera così modificata dall'art. 27, comma 42, legge n. 99 del 2009)*
- f) *installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km;*
- g) *attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;*

- h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;*
- i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;*
- l) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;*
- m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW; (lettera così sostituita dall'art. 36, comma 7, legge n. 214 del 2012)*
- n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.*

### *3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali*

- a) impianti di arrostitimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m<sup>3</sup> di volume;*
- b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2, 5 tonnellate all'ora;*
- c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante:*
  - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora,*
  - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;*

- *applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;*
- d) *fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;*
- e) *impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;*
- f) *impianti per il trattamento di superficie di metalli e materia plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>;*
- g) *impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m<sup>3</sup> di volume;*
- h) *cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;*
- i) *imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m<sup>3</sup> di volume;*
- l) *cockerie (distillazione a secco di carbone);*
- m) *fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;*



*n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;*  
*o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;*  
*p) impianti destinati alla produzione di cinkler (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.*

#### *4. Industria dei prodotti alimentari*

*a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;*  
*b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;*  
*c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;*  
*d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;*  
*e) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;*  
*e) impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 50 .000 m<sup>3</sup> di volume;*  
*f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al*

*giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;*  
*g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;*  
*h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m<sup>3</sup> di volume;*  
*i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.*

#### *5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta*

*a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;*  
*b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;*  
*c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;*  
*d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.*

#### *6. Industria della gomma e delle materie plastiche*

*a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.*

#### *7. Progetti di infrastrutture;*

- a) *progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;*
- b) *progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;*
- c) *piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;*
- d) *derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;*
- e) *interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;*
- f) *porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;*
- g) *strade extraurbane secondarie;*
- h) *costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500*

*metri;*

- i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;*
- l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;*
- m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;*
- n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;*
- o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;*
- p) aeroporti;*
- q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti;*
- r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);*
- s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva*

superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m<sup>3</sup> oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m<sup>3</sup> (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e son tracciato di lunghezza superiore a 3 km; (lettera così modificata dall'art. 36, comma 7-bis, lettera c), legge n. 214 del 2012)

z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### 8. Altri progetti

- a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 30 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m<sup>3</sup> o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati;
- b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
- c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;
- d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quanto l'area impegnata supera i 500 m<sup>2</sup>;
- e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m<sup>2</sup> di superficie impegnata o 50.000 m<sup>3</sup> di volume;
- f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
- g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m<sup>3</sup>;
- h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;
- i) cave e torbiere;
- l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
- m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e

- perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;*
- n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.00 metri cubi;*
- o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;*
- p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;*
- q) terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;*
- r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;*
- s) progetti di cui all'allegato III, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.*
- t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).*

### **2.3 A chi si richiede**

Per quanto concerne la logica di attribuzione delle competenze tra V. I. A. statale e regionale, il d. lgs. n. 152/2006 introduce una ripartizione ancorata sulla concessione di fatto dell'autorizzazione alla costruzione o all'esercizio dell'opera: in particolare divengono soggette a V. I. A. statale le opere autorizzate da organi statali, mentre

vengono sottoposte a V. I. A. regionale tutte le altre opere; inoltre, permane di competenza statale l'attuazione della V. I. A. per quelle opere non necessariamente autorizzate da organi statali ma che interessano il territorio di più regioni o i cui effetti possono avere impatti rilevanti su più regioni o su uno Stato membro dell'UE;

Viene, in questo modo, modificato anche l'ambito d'applicazione della V. I. A.

Nel decreto le opere e gli interventi statali soggetti a V. I. A. sono indicati (art. 23, 1° comma) all'interno dell'Allegato II – di cui sopra - ; nell'elenco Allegato III quelle di competenza regionale ( o delle Province autonome ).

Esistono, poi, due elenchi (A e B) nei quali coesistono opere di competenza statale e regionale.

In particolare nell'elenco A sono comprese le opere soggette a V. I. A. dovunque ubicate e definite attraverso criteri dimensionali (che si dimezzano nel caso le opere siano localizzate in aree naturali protette ).

Nell'elenco B rientrano, invece, le opere la cui valutazione di impatto ambientale risulti a discrezionalità dell'autorità competente ( sottoposta a verifica di assoggettabilità ), previa valutazione preliminare in base agli elementi elencati nell'Allegato IV;

## **2.4 Come si richiede**

*Le diverse fasi procedurali della V. I. A.*

La procedura interessante la VIA si svolge attraverso tre momenti fondamentali:

- 1) Le procedure di valutazione preliminare ( fase di screening o di scoping );*
- 2) La redazione dello Studio di impatto ambientale ( identificazione, previsioni e*



*valutazione degli impatti ); ( V. linee – guida del Min. Ambiente del 10 marzo 2017 )*

*3) L'emanazione del giudizio di compatibilità ( presentazione e revisione dello SIA, con la decisione sul progetto e la successiva fase di monitoraggio ).*

A seguito della presentazione da parte del proponente del progetto all'Autorità competente si attivano le procedure preliminari consistenti nelle fasi di:

- *Verifica o Screening* che ha l'obiettivo di selezionare quei progetti che devono, o meno, essere sottoposti a V. I. A.;
- *Scoping* che concerne l'individuazione delle azioni tra i diversi soggetti, istituzionali e privati, coinvolti nella VIA, al fine di evitare duplicazioni di costi e di garantire il consenso sociale della VIA.

Risulta importante rilevare come la procedura preliminare venga attuata in tutti i casi di VIA a competenza Regionale ed, altresì, in casi in cui l'attuazione della procedura di VIA sia caratterizzata da incertezza. In particolare il processo di screening viene attuato solo nei casi in cui l'opera non sia con certezza sottoposta a V. I. A..

Lo Studio di impatto ambientale consiste in un documento interdisciplinare articolato secondo tre quadri di riferimento:

- a) programmatico:* deve fornire tutti gli elementi conoscitivi sulle relazioni esistenti tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale;
- b) progettuale:* deve descrivere il progetto, il suo inquadramento territoriale e le soluzioni applicabili a seguito degli studi effettuati;
- c) ambientale:* deve essere redatto prendendo come riferimento criteri descrittivi,

analitici e revisionali. In particolare deve considerare le componenti naturalistiche ed antropiche e le loro interazioni con il sistema ambientale.

*-la descrizione del progetto;*

*-la descrizione dell'ambiente;*

*-la individuazione degli impatti ambientali;*

*-la stima e valutazione degli impatti ambientali;*

*-le analisi delle alternative e la gestione e monitoraggio degli impatti ambientali.*

Elemento importante è la Sintesi Non Tecnica, redatta secondo le linee – guida del MATTEM del 10 marzo 2017.

Le fasi fondamentali per giungere alla redazione dello S.I.A. sono:

Elemento importante per la procedura di V. I. A. è la partecipazione dei cittadini; essi devono essere informati sull'avvio del procedimento attraverso un avviso dell'avvenuto deposito del SIA pubblicato su quotidiani ad ampia diffusione a livello locale e nazionale, contenente l'indicazione dell'opera e la sua precisa localizzazione. Entro 30 giorni dall'annuncio pubblico qualsiasi cittadino può presentare al Ministero dell'Ambiente, al Ministero per i beni e le attività culturali ed alla Regione territorialmente interessata, delle istanze, osservazioni, pareri sul progetto in esame. Ogni cittadino può, altresì, partecipare alle eventuali inchieste pubbliche indette dal Ministero dell'ambiente o dalla Regione, alla quale sono chiamati ad intervenire anche il proponente e gli Enti locali interessati. E' prevista, altresì, la possibilità che il proponente, a seguito delle osservazioni

formulate, modifichi gli elaborati nel termine dei successivi sessanta giorni (più eventuali altri sessanta).

In tale caso l'Autorità competente ( all'approvazione ) esprime il provvedimento di VIA entro novanta giorni.

L'esame del progetto, presentato dall' Autorità procedente, ai fini della V. I. A. si conclude con il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale emesso dall'Autorità Competente, obbligatorio, vincolante e sostitutivo di ogni altro provvedimento in materia ambientale e di patrimonio culturale. Il provvedimento di V. I. A. fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale (A. I. A. ), e comprende le procedure di valutazione d'incidenza (V. I. ).

Il termine massimo per l'emissione del provvedimento di V. I. A. è fissato in 150 giorni ( 12 mesi per le opere complesse ).

Fino a qui la V. I. A. prevista dalle disposizioni statali.

In Campania è stato definito con il *"D. P. G. R. della Campania n. 10 del 29 gennaio 2010"* il *"Regolamento recante disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale n. 2 /2010 "*.

Detto regolamento disciplina:

- a) le tipologie di opere e interventi, con le relative soglie dimensionali, da sottoporre alle procedure di verifica di assoggettabilità o di Valutazione di Impatto Ambientale (V. I. A.) in sede regionale;
- b) le condizioni alle quali alcune tipologie di opere e interventi possono essere escluse

dall'assoggettamento alle procedure di verifica di assoggettabilità.

Per il regolamento, in Campania, sono sottoposti alla V. I. A. i progetti per la realizzazione di opere e interventi che vengono riportati nell'allegato A, mentre sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità i progetti per la realizzazione di opere e interventi identificati nell'allegato B dello stesso regolamento.

Nello stesso provvedimento vengono elencati anche le opere escluse dalla *verifica di assoggettabilità o dalla V. I. A.*, nonché *l'Autorità competente per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità e di V. I. A.*

In sintesi, ricapitolando:

Per la procedura di V. I. A. si individuano 6 fasi, così sintetizzate:

- A) *La verifica dell'assoggettabilità a V. I. A. (screening)*
- B) *Fase introduttiva: l'istanza e il suo contenuto necessario*
- C) *Fase di pubblicità del procedimento di V. I. A.*
- D) *Fase istruttoria*
- E) *Fase conclusiva: il giudizio di compatibilità ambientale*
- F) *Fase del monitoraggio*

## **2.5 Cosa fare in caso di V. I. A. di iniziativa privata**

*In sintesi:*

- 1- *Individuare competenza ( Stato o Regione );*

**Per la competenza statale:**

a) Adempimenti a carico del proponente

1. Predisposizione della documentazione tecnica da allegare all'istanza

a. progetto definitivo, consistente negli *"...elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente"* ( lettera h, dell'art.5, comma 1, d. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm.ed ii.).

b.studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle disposizioni ed ai contenuti previsti nell'art.22 e all'Allegato VII del d. Lgs. N. 152/2006 e ss. mm. ed. ii., nonché articolato e caratterizzato con i contenuti previsti nel D. P. C. M. 27/12/1988 e ss. mm. ed ii.. Lo studio di impatto ambientale, ai sensi all'art.10, comma 3 del d. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ed ii.deve contenere la valutazione di incidenza prevista dall'art.5 del d. P. R. n. 357/97 qualora il progetto, o i possibili impatti derivanti dalla sua attuazione, interessino, anche parzialmente e/o indirettamente, Siti di Importanza Comunitaria e/o Zone di Protezione Speciale, istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" facenti parte della Rete Natura 2000). La valutazione di incidenza si sostanzia, ai sensi della normativa vigente, con gli aspetti definiti nell'allegato G del d..P. R. n.357/1997. Dell'integrazione tra le due procedure è data evidenza anche nell'avviso sui quotidiani (vedi successivo punto 2. b).

c. sintesi non tecnica: elaborato finalizzato a consentire un'agevole comprensione da parte del pubblico del progetto e dei suoi possibili impatti sull'ambiente in cui sono descritte le principali caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e una sintesi dei dati e delle informazioni contenute nello studio di impatto ambientale, comprensiva di elaborati grafici. L'elaborato deve essere predisposto per consentire un'agevole riproduzione.

d. elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento. L'elenco dovrà contenere le seguenti informazioni: denominazione dell'autorizzazione, parere, nulla osta, ecc.; riferimenti normativi; oggetto del regime autorizzativo (es. aria, acqua, suolo, rifiuti, sicurezza, paesaggio, beni culturali, ecc.); fase di riferimento (progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, realizzazione, esercizio); autorità competente; ente territorialmente interessato, status (acquisito/da acquisire).

## 2. Attivazione della procedura

a. Trasmissione dell'istanza al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM - e agli altri soggetti coinvolti: l'istanza per l'avvio della procedura di VIA e la relativa documentazione tecnica allegata è essere trasmessa al Ministero dell'Ambiente mediante le seguenti modalità:

- consegna a mano, dall'interessato o tramite un incaricato;
- a mezzo posta con raccomandata A.R.

Il modello dell'istanza per l'avvio della procedura di VIA, contenente anche l'elenco completo della documentazione amministrativa e tecnica da allegare all'istanza e le relative modalità di predisposizione e trasmissione, è scaricabile dalla sezione "Modulistica" del sito per le Valutazioni Ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente. La documentazione amministrativa e tecnica trasmessa al Ministero dell'Ambiente deve essere predisposta in formato digitale (3 copie) secondo le indicazioni contenute nelle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del d. Lgs. n. 152/2006 e ss. M mm ed i.i." scaricabile dalla sezione " Specifiche tecniche e linee guida" e in formato cartaceo (1 copia). Copia integrale degli atti amministrativi e tecnici deve essere trasmessa anche a tutti i soggetti coinvolti precedentemente indicati. Per tali destinatari è opportuno che il proponente provveda a contattare preventivamente le singole Amministrazioni, al fine di accertare eventuali specifiche modalità per la predisposizione e il deposito della documentazione (uffici competenti, numero di copie richieste e tipologia di formato, cartaceo e/o digitale). Per facilitare i contatti tra i diversi soggetti coinvolti, sul sito web per le Valutazioni Ambientali - sezione "Spazio per il proponente", sono forniti i riferimenti della Direzione per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente, della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, delle strutture regionali competenti, delle province e dei comuni. Qualora il progetto, ivi incluse le eventuali opere connesse, ricada in tutto o in parte in

aree marine, nell'apposito modello per la presentazione dell'istanza, la localizzazione dovrà essere completata con la denominazione dell'area marina interessata, secondo gli ambiti riportati nella seguente figura.

## **2.6 Orientamenti giurisprudenziali**

L'evoluzione giurisprudenziale in materia di V. I. A. parte dalla sentenza n. 225 del 2009 dalla Corte Costituzionale.

Con tale pronuncia il giudice delle leggi premette innanzitutto che l'ambiente si configura come vera e propria "*materia*" su cui concorrono competenze statali e regionali; in particolare, allo Stato è attribuita "*la tutela e la conservazione dell'ambiente mediante la fissazione di livelli adeguati e non riducibili di tutela*", mentre spetta alle Regioni, "*nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale di esercitare le proprie competenze, dirette essenzialmente a regolare la fruizione dell'ambiente, evitando compromissioni o alterazioni dell'ambiente stesso*".

La stessa Corte afferma che "*la competenza statale, quando è espressione della tutela dell'ambiente, costituisce "limite" all'esercizio delle competenze regionali*".

Coerentemente con quanto così affermato, la Corte precisa che essendo la V. I. A. ( e la V. A. S. ) "*..... procedure che valutano in concreto e preventivamente la sostenibilità ambientale, non può dubitarsi che esse rientrino nella materia della tutela dell'ambiente, di cui all'art.117, comma secondo, lettera s), Cost.*".

Significativo è anche quanto sentenziato dal Consiglio di Stato il quale ha stabilito che "*.....la valutazione di impatto ambientale ha il fine di sensibilizzare l'autorità*



*decidente, attraverso l'apporto di elementi tecnico-scientifici, idonei ad evidenziare le ricadute sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di una determinata opera.*

*Si tratta di un forte vincolo procedimentale, che non determina però l'automatico diniego di autorizzazione in caso di valutazione negativa [.....].*

*Parimenti, l'autorizzazione potrebbe essere negata in ipotesi di v.i.a. favorevole. Ciò comporta che la positiva valutazione di impatto ambientale non è idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull'intervento, reso possibile solo dal rilascio dell'autorizzazione.....". - Cons. St., VI, 22 novembre 2006, n. 6831.-*

Inoltre, consolidato è l'orientamento giurisprudenziale in cui si afferma l'autonomia del sub-procedimento di V. I. A. e la conseguente autonoma e immediata impugnabilità del giudizio positivo o negativo sull'impatto ambientale.

A tal proposito il Consiglio di Stato ha affermato che " *la procedura di V. I. A., pur inserendosi sempre all'interno del più ampio procedimento di realizzazione di un'opera o di un intervento, è stata considerata da giurisprudenza e dottrina prevalenti come dotata di autonomia, in quanto destinata a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell'ambiente) e ad esprimere al riguardo, specie in ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali; di conseguenza, gli atti conclusivi delle procedure di V. I. A. sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione di quei valori siano essi associazioni di tutela ambientale, ovvero, come nel caso di specie, cittadini residenti in loco.*"

- Cons. St. IV, 3 marzo 2009, n. 1213-

Quanto ai soggetti legittimati ad impugnare gli atti relativi alla V. I. A., la giurisprudenza sembra ormai concorde nell'ancorare la legittimazione ad agire al criterio della cd. *vicinitas*, da intendersi come "*stabile e significativo collegamento, da indagare caso per caso, del ricorrente con la zona il cui ambiente si intende proteggere*".- Consiglio di Stato 26/02/2010, n. 1134.-

In detta sentenza i giudici amministrativi hanno riconosciuto la legittimazione ad agire dei Comuni limitrofi rispetto al sito di localizzazione dell'opera o intervento programmato, quali rappresentanti degli interessi dei cittadini residenti nei rispettivi territori, di cui sono enti esponenziali e la cui salute risulta potenzialmente minacciata dalle eventuali emissioni inquinanti dell'impianto, seppur ubicato sul territorio di un diverso comune.

Utile conoscere la pronuncia del Consiglio di Stato il quale ha affermato che "*.....la vicinanza di un impianto di consistenti dimensioni preposto alla produzione di energia elettrica radica in capo al Comune finitimo la legittimazione ad agire, poiché non può essere subordinata alla produzione di una prova puntuale della concreta pericolosità dell'impianto, reputandosi sufficiente la prospettazione delle temute ripercussioni su un territorio comunale collocato nelle immediate vicinanze della centrale da realizzare.....*". - Cons. St., sez. VI, n.3263/04.-

La legittimazione ad impugnare il giudizio sull'impatto ambientale è stata altresì riconosciuta alle associazioni ed ai comitati che si facciano promotori della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.

Al riguardo si ricorda la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea resa in via pregiudiziale ed attinente alla concreta portata dell'art.10bis della direttiva 85/337/CE sulla V. I. A.. - C-UE 115/09. -

In particolare la disposizione normativa in esame impone agli Stati membri di riconoscere la possibilità di adire le vie giudiziarie ai membri del "pubblico interessato" (intendendosi come tale il *".....pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse"* (art.1. n.2. della dir.337/85).....").

Per la Corte di Giustizia dell'UE il citato articolo fissa regole precise e non soggette ad altre condizioni, ed è quindi dotato di efficacia diretta.

Sulla base di ciò, il giudice comunitario conclude affermando che *"un' organizzazione non governativa che opera a favore della tutela dell'ambiente, di cui all'art.1, n.2 della direttiva 85/337, può dedurre dall' art.10 bis, terzo comma, ultima frase della direttiva 85/337, il diritto di far valere in giudizio, nel contesto di un ricorso promosso avverso una decisione di autorizzazione di progetti "che possono avere un impatto ambientale importante", la violazione ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva 85/337, la violazione delle norme del diritto nazionale derivanti dall'art. 6 della direttiva "habitat"*.

L'orientamento della Corte di Giustizia UE è stato recepito dal Consiglio di Stato il quale ha stabilito che *" ..... la legittimazione ad agire non spetta solo alle associazioni ambientaliste di dimensione nazionale o ultraregionale formalmente*

*riconosciute con decreto del Ministro dell'Ambiente, ma anche a quelle associazioni non espressamente riconosciute che svolgano un'azione, volta alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, circoscritta ad un ambito territoriale locale.....". - Cons.Stato IV sez., 5760/2006.-*

## **2.7 Esempi Modulistica Ministero dell' Ambiente e Regione Campania**

*Sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono presenti modelli utili per:*

- *Richiesta di avvio della consultazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ( Scoping ) ( Art.21 D.Lgs.152/2006 e ss. mm. ed ii. )*
- *Istanza di VIA ( art.23 D.Lgs.152/2006 e ss. mm. ed ii. )*
- *Avviso al pubblico - VIA ( art.24 D.Lgs.152/2006 e ss. mm.ed ii. )*
- *Elenco autorizzazioni ambientali - VIA ( art.23 c.2 D.Lgs.152/2006 e ss. mm. ed ii. )*
- *Dichiarazione del valore delle opere e pagamento oneri istruttori - VIA (art.9 DPR 90/2007)*
- *Dichiarazione del professionista che predispone lo Studio di Impatto Ambientale - VIA ( art.2 DPCM 27/12/1988 )*
- *Estratto del provvedimento di VIA da pubblicare in GU ( art.27 c.1 D.Lgs.152/2006 e ss. mm. ed ii. )*
- *Istanza di Verifica dell'Ottemperanza ( art.28 D.Lgs.152/2006 e ss. mm. ed ii.)*

*Sul sito della Regione Campania sono presenti modelli utili per:*

- *Istanza per l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA (con aggiornamento al 6/7/2015)*

- *Avviso per la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA (con aggiornamento al 6/7/2015)*

*Verifica di assoggettabilità alla VIA integrata con la Valutazione di incidenza*

- *Istanza per l'avvio della procedura integrata di Verifica di Assoggettabilità alla VIA - Valutazione di Incidenza (con aggiornamento al 6/7/2015)*

- *Avviso per la procedura integrata di Verifica di Assoggettabilità alla VIA - Valutazione di Incidenza (con aggiornamento al 6/7/2015)*

*Verifica di assoggettabilità alla VIA coordinata con la Valutazione Ambientale Strategica*

- *Istanza per l'avvio della procedura coordinata di Verifica di Assoggettabilità alla VIA-VAS.*

### **3. Valutazione di Incidenza - V. I.**

#### **3.1 Normativa**

La legislazione statale disciplina la valutazione d'incidenza con l'art. 6 del d. P. R. n. 120 del 12 marzo 2003, che ha sostituito l'art. 5 del d. P. R. 8 settembre 1997, n. 357, il quale trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat".

In base all'art. 6 del citato d. P. R. n. 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico -

ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

E' il richiamo a principi di carattere generale finalizzati ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che, vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico -venatori e le loro varianti.

La valutazione d'incidenza è il procedimento, di carattere preventivo, al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000 ( interessanti SIC e ZPS ) singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

La V. I. rappresenta lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio.

La procedura di V. I. si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 ( o in siti proposti per diventarlo ), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare effetti sullo stato di conservazione dell'ecosistema esistente nel sito.

Appare opportuno riportare, di seguito, alcune definizioni che caratterizzano la Valutazione di Incidenza, come indicate dal MATTM:

- Incidenza significativa: *si intende la probabilità che un piano o un progetto ha di produrre effetti sull'integrità di un sito Natura 2000; la determinazione della significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito.*
- Incidenza negativa: *si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere significativamente su un sito Natura 2000, arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000.*
- Incidenza positiva: *si intende la possibilità di un piano o progetto di incidere significativamente su un sito Natura 2000, non arrecando effetti negativi sull'integrità del sito, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000.*
- Valutazione d'incidenza positiva: *si intende l'esito di una procedura di valutazione di un piano o progetto che abbia accertato l'assenza di effetti negativi sull'integrità del sito (assenza di incidenza negativa).*
- Valutazione d'incidenza negativa: *si intende l'esito di una procedura di valutazione di un piano o progetto che abbia accertato la presenza di effetti negativi sull'integrità del sito.*
- Integrità di un sito: *definisce una qualità o una condizione di interezza o completezza nel senso di "coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato".*

### **3.2 Indirizzi per la valutazione di incidenza dei piani**

Gli strumenti di pianificazione, a qualsiasi livello territoriale, devono recepire gli indirizzi della direttiva "Habitat" e garantire il coordinamento delle finalità di conservazione ai sensi della direttiva stessa con gli obiettivi da perseguire nella pianificazione e le conseguenti azioni di trasformazione.

Piú precisamente, tali piani devono tenere conto della presenza dei siti Natura 2000 nonché delle loro caratteristiche ed esigenze di tutela. Dunque è necessario che contengano:

- *il nome e la localizzazione dei siti Natura 2000,*
- *il loro stato di conservazione,*
- *il quadro conoscitivo degli habitat e delle specie in essi contenuti,*
- *le opportune prescrizioni finalizzate al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie presenti.*

Le informazioni che è necessario fornire riguardo ad habitat e specie dovranno essere sempre piú specifiche e localizzate man mano che si passa da tipologie di piani di ampio raggio (piani dei parchi, piani di bacino, piani territoriali regionali, piani territoriali di coordinamento provinciale, ecc.), a piani circoscritti e puntuali (piani di localizzazione di infrastrutture e impianti a rete, piani attuativi).



### **3.3 Casi in cui è necessaria l'autorizzazione**

Il comma 2 del sopra citato art. 6 del d. P. R. n. 120 del 12 marzo 2003 stabilisce che vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico - venatori e le loro varianti.

Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

### **3.4 A chi si richiede**

Gli atti di pianificazione territoriale di rilevanza nazionale da sottoporre a valutazione di incidenza, devono essere presentati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, lo studio per la valutazione di incidenza viene presentato alle regioni e alle province autonome competenti (DPR 120/2003, art. 6 comma 2).

### **3.5 Per la Regione Campania**

Il Proponente del Progetto o del Piano che può avere incidenze significative su un sito Natura 2000 è tenuto a presentare alla Regione una relazione di incidenza, finalizzata alla conseguente valutazione.

La relazione, redatta da esperti qualificati, come prescritto dall'art. 5, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G del D.P.R. n. 357/1997, è inviata alla Regione Campania - AGC05 Settore 02 Tutela dell'Ambiente – via A. De Gasperi 28, 80134 Napoli.

Alla luce della riorganizzazione degli Uffici regionali di cui al Regolamento n. 12/2011 e ai successivi atti consequenziali l'Ufficio a cui è attribuita la funzione di Autorità Competente in materia di Valutazione di Incidenza delle procedure di competenza della Regione è l'Unità Operativa Dirigenziale (UOD) Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema.

La L. R. 16/2014, art. 1, comma 4, ha previsto la possibilità, per i Comuni, di richiedere l'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza.

Con D. G. R. n. 62 del 23/02/2015 è stato emanato il *“Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza”*.

Nel Disciplinare è stato specificato che, anche a seguito dell'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza ai Comuni “autorizzati”, restano di competenza della Regione le Valutazioni di Incidenza:

- *riguardanti i proposti Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC);*
- *riguardanti i siti marini delle Rete NATURA 2000;*
- *inerenti l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale;*
- *integrate nelle procedure di VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria) o di VIA (verifica di assoggettabilità o VIA vera e propria).*

Nello stesso Disciplinare è precisato che sono di competenza della Regione Campania le funzioni legislative, regolamentari e di indirizzo in materia di Valutazione di Incidenza, nei termini previsti dal d. P. R. n. 357/1997, nonché di controllo dei Comuni delegati in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi della L. R. n.16/2014.

### **3.6 Come si richiede**

Ai fini della Valutazione di Incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno " studio " volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato.

Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al d. P. R. n. 357/97. Tale allegato prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere:

- una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;
- un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.

### **3.7 Casi esemplificativi ( da Regione Campania )**

- *Taglio di diradamento della sez. boschiva costituita da una faggeta disetanea;*  
( di diversa età, riferito specialmente ad alberi: faggi disetanei n. d. r. )
- *Taglio a raso della particella forestale a ceduo castanile di anni 14 con riserva di matricine in numero di 50/ha per un totale di 175 matricine;* ( ciascuno degli alberi che, nel taglio periodico dei boschi, vengono risparmiati per sostituire le ceppaie che per vecchiaia vanno eliminate n. d. r. )
- *Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale del sistema fognario depurativo intercomunale Monte di Procida – Bacoli - Pozzuoli;*
- *Istallazione di un'imbarcazione per attività – turistico - ricettiva in località Lago Miseno*
- *Varianti metanodotto derivazione per Salerno DN 300 (12"), DP 24 bar ed opere connesse - Baronissi, Pellezzano, Salerno (SA);*
- *Intervento di ristrutturazione, con ampliamento, risanamento statico ed igienico sanitario e cambio di destinazione d'uso del fabbricato;*
- *Permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di un muro di sottoscarpa e sistemazione area esterna pertinenziale al fabbricato esistente;*
- *Valorizzazione della Pineta "Aggregazione e legalità a Castel Volturno"*
- *Realizzazione di un fabbricato con struttura portante in ferro, ad uso deposito agricolo e fienile a servizio della propria azienda agricola loc. Piano di Leo*
- *Demolizione e ricostruzione di fabbricati con destinazione d'uso a residenze turistiche;*
- *Adeguamento ed ampliamento di un complesso alberghiero.*

### **3.8 Esempi Modulistica della Regione Campania**

*Sul sito della Regione Campania sono presenti modelli utili per:*

- *Istanza per l'avvio della procedura di verifica preliminare per la Valutazione di Incidenza*
- *Istanza per l'avvio della procedura di valutazione appropriata per la Valutazione di Incidenza*
- *Modulo di verifica preliminare del Progetto/Intervento*
- *Dichiarazione del proponente/tecnico incaricato ai fini dell'applicazione dell'art.3, comma 2 del regolamento regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di Valutazione di Incidenza"*
- *Elenco dei pareri necessari per l'autorizzazione del progetto/intervento*
- *Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito al valore del progetto/intervento ai fini del calcolo degli oneri istruttori (punto 2 dell'Allegato A alla DGR 683/2010*

## **4. Sito di Interesse Comunitario - S. I. C.**

I Siti di Interesse Comunitario sono cosa diversa dalle aree protette, dai parchi nazionali, regionali, dalle riserve naturali e dalle riserve marine, avendo lo scopo di conservare e tutelare ambiti di territorio che rappresentano una particolare specificità.

Non ha, dunque, rilevanza la estensione di un'area o la sua abituale flora e/o fauna, quanto piuttosto la tipicità o la rarità o se si vuole la specificità di una determinata specie animale o vegetale e/o paesistica che è degna di tutela, rappresentando un

interesse sovranazionale; prevale, in tali individuazioni una valenza europea delle specie e dei luoghi da tutelare.

Alla data del gennaio 2015, sono stati individuati da parte delle Regioni italiane 2314 Siti di Interesse Comunitario (SIC), 367 dei quali sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione.

*Nell'ambito della Tutela dell'Ambiente, il termine Sito di Importanza Comunitaria è usato per definire un' area:*

- *che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare una delle tipologie di habitat naturale individuato ai sensi della Direttiva Europea;*
- *che contribuisce in modo significativo al mantenimento della biodiversità della regione in cui si trova.*

*Tutti i piani o progetti che possano avere incidenze significative sui siti e che non siano non direttamente connessi e necessari alla loro gestione devono essere assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza ( V. I. ) ambientale.*

#### **4.1 Normativa**

I Siti di Interesse Comunitario sono stati introdotti dalla direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992, denominata “ *Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*, nota anche come Direttiva " *Habitat* ".

Detta Direttiva è stata recepita in Italia a partire dal 1997 con il d. P. R. 8 settembre 1997, n. 357, successivamente modificato con il d. P. R. n. 12 marzo 2003, n. 120.

Il citato decreto riporta, all'articolo 5, le disposizioni relative alla valutazione di incidenza di cui all'articolo 6, comma 3 della Direttiva.

In Campania, con d. P. G. R. n. 9 del 29 gennaio 2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento regionale n. 1/2010 *“Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza”*,

#### **4.2 Casi in cui è necessaria l'autorizzazione**

L'art. 5 del DPR 357/1997 dispone che qualunque piano, programma, opera e intervento che può determinare incidenze significative su uno o più siti della rete Natura 2000 ( SIC, ZPS, ZSC) deve essere sottoposto alla valutazione di incidenza.

Da tali disposizioni si evince che la necessità di espletare la suddetta valutazione non è limitata a piani, programmi, progetti e interventi ricadenti all'interno dei siti della rete Natura 2000 ma piuttosto deriva dalla possibilità che questi, anche se localizzati al di fuori dei predetti siti, possano comunque avere incidenze significative negative su di essi.

Secondo le *“ Linee guida e criteri per la valutazione di incidenza in Regione Campania”*, *“.....appare difficile indicare a priori i limiti oltre i quali diventa necessario sottoporre i piani, i programmi, i progetti e gli interventi a valutazione appropriata; in linea generale sarà ancora la valutazione caso per caso ad orientare le scelte relative alla procedura da adottare.*

*Una più completa conoscenza dei caratteri fisico – biologici – ecologici dei siti, dello*

*stato di conservazione di habitat e specie e delle specifiche vulnerabilità, potrà consentire, anche sulla base delle indicazioni provenienti dagli studi già realizzati, dalle misure di conservazione e dagli eventuali piani di gestione, una corretta definizione delle soglie in relazione alle caratteristiche dei diversi siti, come stabilito dalle “ Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 ” elaborate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ( D.M. 3 settembre 2002 ).....”*

Tuttavia, alla luce delle esperienze effettuate durante l’applicazione della procedura di valutazione di incidenza in ambito regionale e nel rispetto del principio che la presenza e la tutela di habitat e specie di interesse comunitario, di cui agli allegati I, II e IV della direttiva 92/43/CEE e all’allegato I della direttiva 79/409/CEE, devono essere comunque garantite, il Regolamento V. I., all’articolo 3, comma 1, ha individuato i progetti e gli interventi che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sui siti della Rete Natura 2000 e per i quali, pertanto, conformemente a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3 del d.P.R. n. 357 del 1997, non risulta necessaria la valutazione di incidenza.

Tali interventi sono i seguenti:

a) gli interventi puntualmente previsti nei piani, generali o attuativi, di natura territoriale, urbanistica e di settore, ivi compresi i piani agricoli, di gestione e assestamento forestale e faunistico - venatori e le loro varianti, già sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo. La valutazione di incidenza dei piani suddetti, espletata dall’autorità regionale



competente, può prescrivere l'obbligo della procedura di valutazione di incidenza per specifici progetti e interventi;

b) gli interventi finalizzati esclusivamente alla gestione dei siti Natura 2000, qualora previsti espressamente dall'eventuale piano di gestione specificamente approvato o dalle misure di conservazione<sup>1</sup>, a condizione che siano indicate le aree di intervento e le modalità di realizzazione, o valutati dal soggetto gestore come direttamente connessi e necessari ad un stato di conservazione soddisfacente del sito;

c) le realizzazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del D.M. del 2 aprile 1968, n. 1444, nonché gli ampliamenti, i completamenti edilizi e gli adeguamenti funzionali o tecnologici di edifici pubblici esistenti derivanti dalle disposizioni vigenti;

d) relativamente al patrimonio edilizio esistente:

- gli interventi di cui all'art. 3 del d. P. R. 6 giugno 2001, n. 380, lettere a), b), c) e d), inclusi gli interventi che comportano aumenti di volumetrie senza comportare l'alterazione della superficie della singola unità immobiliare;

- gli interventi di adeguamento tecnologico, resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza, anche in relazione all'abbattimento delle barriere architettoniche;

e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie e le opere di miglioramento della sicurezza della viabilità; tali interventi non devono comportare: variazioni di tracciato, ampliamenti della sede stradale, modifica della categoria di opera e relativo manto stradale, utilizzo di specie vegetali alloctone nel caso di eventuali piantumazioni, abbattimento o rimozione di specie

vegetali soggette a specifici regimi di tutela, utilizzo di fitofarmaci;

f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche di tracciato o d'ubicazione;

g) gli interventi di apposizione di segnaletica e cartellonistica di informazione, purché previsti da un piano di cartellonistica approvato;

h) le realizzazioni di recinzioni e muri e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e nuovi interventi relativi ad impianti tecnologici, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee E) di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.; gli impianti tecnologici ricadenti in zona E) sono esclusi dalla valutazione a condizione che insistano sulla rete stradale esistente;

i) nella zona omogenea E), di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444:

- gli interventi relativi agli immobili di proprietà di aziende agricole che non comportino consumo di suolo, purché gli stessi immobili a seguito degli interventi possano essere ancora classificati come beni strumentali dell'azienda stessa;
- la realizzazione di muretti a secco;
- le recinzioni realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali, comprese le recinzioni in rete a maglia metallica limitatamente a quelle finalizzate a delimitare piccoli allevamenti di animali domestici; tali recinzioni dovranno essere realizzate in modo da non interrompere la connettività ecologica del territorio, né determinare

l'interclusione di spazi naturali;

- la realizzazione di elementi di demarcazione tramite essenze arboree e arbustive o elementi naturali quali siepi, frangivento e boschetti realizzati con specie coerenti alla fascia fitoclimatica, purché non interrompano la connettività ecologica del territorio, né determinino l'interclusione di spazi naturali;

- le ricorrenti pratiche agricole, compresi gli interventi su orti e frutteti, purché non comportino l'eliminazione di elementi naturali presenti quali pascoli, prati permanenti, cespuglieti naturali, zone umide, alberi isolati, ecc.;

j) gli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali;

k) gli interventi di utilizzazione dei boschi, a condizione che interessino superfici non superiori ai 2,00 ha, che siano situati nei territori di collina e montagna secondo la classificazione ISTAT e che rispettino le prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) di cui alla legge regionale 7 maggio 1996, n.11;

l) gli interventi di conversione di boschi cedui che interessino superfici non superiori ai 2 ha;

m) gli interventi di forestazione e riforestazione purché per soglie dimensionali non rientrino nell'allegato IV del decreto legislativo n.152 del 2006 e sempreché non comportino l'eliminazione di elementi quali pascoli, prati permanenti, cespuglieti naturali;

n) gli interventi di somma urgenza come definiti dalle norme vigenti.

### **4.3 A chi si richiede**

Il Regolamento n. 1/2010 individua nella Regione Campania, AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore 02 Tutela dell'Ambiente - Servizio VIA VI, - l'Autorità competente per lo svolgimento della procedura di Valutazione di Incidenza in Regione Campania.

Alla luce della riorganizzazione degli Uffici regionali di cui al Regolamento n. 12/2011 e ai successivi atti consequenziali l'Ufficio a cui è attribuita la funzione di Autorità Competente in materia di Valutazione di Incidenza delle procedure di competenza della Regione è l'Unità Operativa Dirigenziale (UOD) Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema.

La L. R. 16/2014, art. 1, comma 4 ha previsto la possibilità, per i Comuni, di richiedere l'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza.

Con D. G. R. n. 62 del 23/02/2015 è stato emanato il *“Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza”*, nel seguito Disciplinare, sulla scorta del parere dell'Avvocatura regionale prot. 778816 del 18/11/2014.

Nel Disciplinare è stato specificato che, anche a seguito dell'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza ai Comuni “autorizzati”, restano di competenza della Regione le Valutazioni di Incidenza:

- riguardanti i proposti Siti di Importanza Comunitaria ( SIC ) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- riguardanti i siti marini delle Rete NATURA 2000;

- inerenti l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale;
- integrate nelle procedure di VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria) o di VIA (verifica di assoggettabilità o VIA vera e propria).

Nello stesso Disciplinare è precisato che sono di competenza della Regione Campania le funzioni legislative, regolamentari e di indirizzo in materia di Valutazione di Incidenza, nei termini previsti dal DPR 357/1997, nonché di controllo dei Comuni delegati in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 16/2014 e che in materia di sorveglianza si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1 del d. P.R. n. 357/1997.

Nell'ambito della Regione, secondo quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 12/2012 e dai successivi atti, la funzione di Autorità competente per le Valutazioni di Incidenza di competenza della Regione è svolta dall'UOD Valutazioni Ambientali.

Sulla scorta delle competenze come delineate nel Disciplinare, l'UOD Valutazioni Ambientali svolge anche le funzioni di indirizzo e di controllo in relazione alle competenze dei Comuni attribuite ai sensi della L.R. 16/2014, art. 1, commi 4 e 5.

I Comuni, a seguito dell'emanazione del decreto dirigenziale dell'UOD Valutazioni Ambientali, sono competenti alle Valutazioni di Incidenza:

- riguardanti i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) interessanti, anche parzialmente, il proprio territorio;
- inerenti gli atti di pianificazione comunale non riguardante l'intero territorio del comune e non ricadenti nel campo di applicazione della VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria).

Tali funzioni devono essere svolte nei termini stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonchè nel rispetto del presente atto di indirizzo, anche in relazione alle attività previste ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo da parte dell'UOD Valutazioni Ambientali.

#### **4.4 Come si richiede**

Secondo le “ *Linee guida e criteri per la valutazione di incidenza in Regione Campania*”, il Regolamento per la Valutazione di Incidenza, all'art. 4, ha previsto due tipologie di procedure:

- *la Valutazione di Incidenza – Verifica preliminare* (art. 5 del Regolamento VI)

e

- *la Valutazione di Incidenza – Valutazione appropriata*. (art. 6 del Regolamento VI).

I proponenti di progetti inerenti opere, interventi e piani di cui all'art. 6, comma 4, lettera c-bis del D.Lgs. 152/2006 che possono avere incidenze significative su uno o più siti della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente, dovranno trasmettere apposita istanza all'Autorità competente (Allegato VII) alla quale saranno allegati:

1. il piano, il progetto o la domanda d'autorizzazione comprensiva di tutti i documenti previsti dal procedimento di autorizzazione debitamente firmati e datati; il progetto/domanda d'autorizzazione/piano dovranno essere corredati dall'elenco puntuale, debitamente sottoscritto e datato, degli elaborati che li compongono;
2. la relazione per la valutazione di incidenza, rispondente agli indirizzi dell'Allegato G del d. P. R. n. 357/97 e volta ad individuare e valutare gli effetti diretti o indiretti sui siti

della rete Natura 2000 interessati rispetto agli obiettivi di conservazione e in relazione alla struttura e funzionalità degli stessi;

3. un report fotografico a colori, dettagliato e comprensibile, dell'area interessata dall'intervento (solo per progetti/interventi);

4. idonea cartografia (IGM 1:25.000) in cui è evidenziata l'area oggetto di intervento;

5. l'elenco dei pareri necessari per l'autorizzazione, distinti in pareri da acquisire e pareri già acquisiti (Allegato IV);

6. copia dei pareri già acquisiti;

7. copia degli atti conclusivi di eventuali precedenti procedure di valutazioni di incidenza;

8. solo per le procedure di competenza regionale: copia della ricevuta del versamento degli oneri istruttori di cui alla DGR 683/2010 corredata, per le opere/interventi, dalla dichiarazione inerente il costo del progetto/intervento.

Tutta la documentazione, compresa l'istanza, dovrà essere presentata in 1 copia cartacea e 3 copie su supporto digitale (3 CD). Le 3 copie dei documenti su supporto digitale dovranno essere identiche a quelle cartacee (con firme, date, timbri, protocolli, ecc).

La L.R. 16/2014 ha disposto, al comma 4, che *“Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco.”*. Al fine di uniformare le procedure su tutto

il territorio regionale, si ritiene che tale disposizione debba essere applicata anche alle Valutazioni di Incidenza di competenza della Regione.

#### **4.5 Orientamenti giurisprudenziali**

*Si segnalano:*

- *“ La valutazione di incidenza prevista dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 per gli interventi da eseguirsi nelle zone individuate come SIC (siti di interesse comunitario) avendo ad oggetto l'analisi dei possibili effetti che gli interventi medesimi possono avere su detti siti con riferimento agli obiettivi di conservazione, deve necessariamente precedere il rilascio del titolo abilitativo edilizio del quale costituisce requisito di efficacia.”*

- Cass. Pen. Sez. III, 9/03/2011 Sentenza n. 9308 -

- *“Integra il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. b), del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 l'esecuzione di interventi edilizi in zone individuate come SIC (siti di importanza comunitaria), se non preceduta dalla valutazione di incidenza prevista dall'art. 5, comma 8, del D.P.R. 08.09.1997, n. 357 da parte della Regione territorialmente competente.”*

- Cass. Pen. Sez. III, 27/2/2012 Sentenza n. 7613 e Cass. Pen. Sez. III, sentenza 21.03.2013 n. 13037. -

#### **4.6 Esempi Modulistica Ministero dell' Ambiente e Regione Campania**

*Sul sito della Regione Campania sono presenti modelli utili per:*

- *Istanza per l'avvio della procedura di verifica preliminare Valutazione di Incidenza*



- *Modulo di verifica preliminare del Progetto/Intervento*
  - *Istanza per l'avvio della procedura di valutazione appropriata per la Valutazione di Incidenza - CUP da assegnare*
  - *Istanza per l'avvio della procedura di valutazione appropriata per la Valutazione di Incidenza - CUP assegnato*
  - *Modello di istanza per l'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza ex L.R. n. 16/2014 art.1 comma 4*
  - *Dichiarazione del proponente per l'esclusione dalla procedura in applicazione dell'art.3, comma 2 del regolamento regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di Valutazione di Incidenza"*
  - *Dichiarazione del Tecnico per l'esclusione dalla procedura in applicazione dell'art.3, comma 2 del regolamento regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di Valutazione di Incidenza"*
- Valutazione di Incidenza integrata con la Verifica di assoggettabilità alla VAS*
- *Istanza di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i*
  - *Istanza di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i di un Piano/Programma di livello comunale (Regolamento Regionale n.5/2011)*

*- Modello di comunicazione degli esiti della fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 12 del D. lgs 152/2006 e s.m.i. per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di incidenza*

*Valutazione di Incidenza integrata con la Valutazione Ambientale Strategica*

*- Istanza per l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza (CUP da assegnare)*

*- Istanza per l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza di un Piano/Programma di livello comunale (Regolamento Regionale n. 5/2011)*

*- Modello di comunicazione degli esiti della fase di scoping ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza per Piani e Programmi di cui alla L.R.16/2004*

*- Modello di comunicazione degli esiti della fase di scoping ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza*

*- Avviso ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. di deposito della documentazione inerente la procedura di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi e di Valutazione di Incidenza – con allegata scheda informativa per la pubblicazione sul BURC*

- *Modello di comunicazione all'Autorità Competente degli esiti della consultazione ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs152/2006 e s.m.i. per la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza"*

## **5. Zona a Protezione Speciale - Z. P. S.**

Le Zone a Protezione Speciale, insieme ai S. I. C., costituiscono la Rete Natura 2000, istituita con Direttiva Europea.

La loro individuazione serve per la tutela della biodiversità europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario.

Le Zone di Protezione Speciale – ZPS -, sono zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione della fauna volatile, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione di habitat adeguati per la conservazione e la tutela delle popolazioni di uccelli selvatici migratori.

### **5.1 Normativa**

Le Z. P. S. sono state individuate dagli stati membri dell'Unione Europea attraverso la Direttiva n. 79/409/CEE, altrimenti nota come Direttiva “ *Uccelli* “ e assieme alle Zone Speciali di Conservazione costituiscono il complesso della *Rete Natura 2000*, concepita ai fini della tutela della biodiversità europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario.

La Direttiva, recepita in Italia attraverso la legge recepita dall'Italia dalla legge sulla caccia n. 157/92, si pone l'obiettivo della " *conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico* "; tale obiettivo viene raggiunto non soltanto attraverso la tutela delle popolazioni ma anche proteggendo i loro habitat naturali, prevedendo che, all'interno delle Z.P.S., tutti i piani ed/od i progetti che possano avere incidenze significative sui siti e che non siano non direttamente connessi e necessari alla loro gestione devono essere assoggettati alla procedura di Valutazione di incidenza ambientale.

In Italia, a gennaio 2015 risultano 610 Zone di Protezione Speciale (ZPS).

## **5.2 Casi in cui è necessaria l'autorizzazione**

*Per il " Regolamento n. 1/2010 ", della Regione Campania emanato con D. P. G. R. n. 9 del 29 gennaio 2010, disciplinante " ....il procedimento di valutazione di incidenza", "..... La valutazione di incidenza si applica ai piani e programmi che interessano territorialmente uno o più siti della rete Natura 2000 ( SIC e ZPS ) e che non sono direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti e che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o programmi."*

*Inoltre, ".....La valutazione di incidenza si applica ai progetti e agli interventi che ricadono all'interno dei siti della rete Natura 2000 ( SIC e ZPS ) e che non sono direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione*

*soddisfacente delle specie e degli habitat presenti e che possono avere incidenze significative sugli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri progetti o interventi.”*  
*Infine, “..... La valutazione di incidenza si applica..... ai progetti e agli interventi che riguardano ambiti esterni ai siti della rete Natura 2000 ( SIC e ZPS ) qualora, per localizzazione o natura, possano produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito stesso”.*

Sempre secondo il citato regolamento, i progetti o interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito e che per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sui siti della rete medesima per i quali, come previsto dall'articolo 5, comma 3 del d. P. R. n. 357 del 1997, non risulta necessaria la valutazione di incidenza, sono i seguenti:

- a) gli interventi puntualmente previsti nei piani, generali o attuativi, di natura territoriale, urbanistica e di settore, ivi compresi i piani agricoli, di gestione e assestamento forestale e faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo. La valutazione di incidenza dei piani suddetti, espletata dall'autorità regionale competente, può prescrivere l'obbligo della procedura di valutazione di incidenza per specifici progetti e interventi;*
- b) gli interventi finalizzati esclusivamente alla gestione dei siti Natura 2000, qualora previsti espressamente dall'eventuale piano di gestione specificamente approvato o*

*dalle misure di conservazione, a condizione che siano indicate le aree di intervento e le modalità di realizzazione, o valutati dal soggetto gestore come direttamente connessi e necessari ad un stato di conservazione soddisfacente del sito;*

*c) le realizzazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del D.M. del 2 aprile 1968, n. 1444, nonché gli ampliamenti, i completamenti edilizi e gli adeguamenti funzionali o tecnologici di edifici pubblici esistenti derivanti dalle disposizioni vigenti;*

*d) relativamente al patrimonio edilizio esistente:*

*- gli interventi di cui all'art. 3 del d.p.r.. 6 giugno 2001, n. 380, lettere a), b), c) e d), inclusi gli interventi che comportano aumenti di volumetrie senza comportare l'alterazione della superficie della singola unità immobiliare;*

*- gli interventi di adeguamento tecnologico, resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza, anche in relazione all'abbattimento delle barriere architettoniche;*

*e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie e le opere di miglioramento della sicurezza della viabilità; tali interventi non devono comportare: variazioni di tracciato, ampliamenti della sede stradale, modifica della categoria di opera e relativo manto stradale, utilizzo di specie vegetali alloctone nel caso di eventuali piantumazioni, abbattimento o rimozione di specie vegetali soggette a specifici regimi di tutela, utilizzo di fitofarmaci;*

*f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché*

*degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche di tracciato o d'ubicazione;*

*g) gli interventi di apposizione di segnaletica e cartellonistica di informazione, purché previsti da un piano di cartellonistica approvato;*

*h) le realizzazioni di recinzioni e muri e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e nuovi interventi relativi ad impianti tecnologici, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee*

*E) di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.; gli impianti tecnologici ricadenti in zona E) sono esclusi dalla valutazione a condizione che insistano sulla rete stradale esistente;*

*i) nella zona omogenea E), di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444:*

*- gli interventi relativi agli immobili di proprietà di aziende agricole che non comportino consumo di suolo, purché gli stessi immobili a seguito degli interventi possano essere ancora classificati come beni strumentali dell'azienda stessa;*

*- la realizzazione di muretti a secco;*

*- le recinzioni realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali, comprese le recinzioni in rete a maglia metallica limitatamente a quelle finalizzate a delimitare piccoli allevamenti di animali domestici; tali recinzioni dovranno essere realizzate in modo da non interrompere la connettività ecologica del territorio, né determinare l'interclusione di spazi naturali;*

*- la realizzazione di elementi di demarcazione tramite essenze arboree e arbustive o elementi naturali quali siepi, frangivento e boschetti realizzati con specie coerenti alla*

*fascia fitoclimatica, purché non interrompano la connettività ecologica del territorio, né determinino l'interclusione di spazi naturali;*

*- le ricorrenti pratiche agricole, compresi gli interventi su orti e frutteti, purché non comportino l'eliminazione di elementi naturali presenti quali pascoli, prati permanenti, cespuglieti naturali, zone umide, alberi isolati, ecc.;*

*j) gli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali;*

*k) gli interventi di utilizzazione dei boschi, a condizione che interessino superfici non superiori ai 2,00 ha, che siano situati nei territori di collina e montagna secondo la classificazione ISTAT e che rispettino le prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) di cui alla legge regionale 7 maggio 1996, n.11;*

*l) gli interventi di conversione di boschi cedui che interessino superfici non superiori ai 2 ha;*

*m) gli interventi di forestazione e riforestazione purché per soglie dimensionali non rientrino nell'allegato IV del decreto legislativo n.152 del 2006 e sempreché non comportino l'eliminazione di elementi quali pascoli, prati permanenti, cespuglieti naturali;*

*n) gli interventi di somma urgenza come definiti dalle norme vigenti.*

### **5.3 A chi si richiede**

Il Regolamento n. 1/2010 individua nella Regione Campania, AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore 02 Tutela



dell'Ambiente - Servizio VIA VI, - l'Autorità competente per lo svolgimento della procedura di Valutazione di Incidenza in Regione Campania.

Alla luce della riorganizzazione degli Uffici regionali di cui al Regolamento n. 12/2011 e ai successivi atti consequenziali l'Ufficio a cui è attribuita la funzione di Autorità Competente in materia di Valutazione di Incidenza delle procedure di competenza della Regione è l'Unità Operativa Dirigenziale (UOD) Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema.

La L. R. 16/2014, art. 1, comma 4 ha previsto la possibilità, per i Comuni, di richiedere l'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza.

Con D. G. R. n. 62 del 23/02/2015 è stato emanato il *"Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza"*, nel seguito Disciplinare, sulla scorta del parere dell'Avvocatura regionale prot. 778816 del 18/11/2014.

Nel Disciplinare è stato specificato che, anche a seguito dell'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza ai Comuni "autorizzati", restano di competenza della Regione le Valutazioni di Incidenza:

- riguardanti i proposti Siti di Importanza Comunitaria ( SIC ) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
- riguardanti i siti marini delle Rete NATURA 2000;
- inerenti l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale;
- integrate nelle procedure di VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria) o di VIA (verifica di assoggettabilità o VIA vera e propria).

Nello stesso Disciplinare è precisato che sono di competenza della Regione Campania le funzioni legislative, regolamentari e di indirizzo in materia di Valutazione di Incidenza, nei termini previsti dal DPR 357/1997, nonché di controllo dei Comuni delegati in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 16/2014 e che in materia di sorveglianza si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1 del d. P. R. n. 357/1997.

Nell'ambito della Regione, secondo quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 12/2012 e dai successivi atti, la funzione di Autorità competente per le Valutazioni di Incidenza di competenza della Regione è svolta dall'UOD Valutazioni Ambientali.

Sulla scorta delle competenze come delineate nel Disciplinare, l'UOD Valutazioni Ambientali svolge anche le funzioni di indirizzo e di controllo in relazione alle competenze dei Comuni attribuite ai sensi della L.R. 16/2014, art. 1, commi 4 e 5.

I Comuni, a seguito dell'emanazione del decreto dirigenziale dell'UOD Valutazioni Ambientali, sono competenti alle Valutazioni di Incidenza:

- riguardanti i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) interessanti, anche parzialmente, il proprio territorio;
- inerenti gli atti di pianificazione comunale non riguardante l'intero territorio del comune e non ricadenti nel campo di applicazione della VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria).

Tali funzioni devono essere svolte nei termini stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché nel rispetto del presente atto di indirizzo,

anche in relazione alle attività previste ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo da parte dell'UOD Valutazioni Ambientali.

#### **5.4 Come si richiede**

Secondo le “ *Linee guida e criteri per la valutazione di incidenza in Regione Campania*”, il Regolamento per la Valutazione di Incidenza, all'art. 4, ha previsto due tipologie di procedure:

- *la Valutazione di Incidenza – Verifica preliminare* (art. 5 del Regolamento VI)

e

- *la Valutazione di Incidenza – Valutazione appropriata*.(art. 6 del Regolamento VI).

I proponenti di progetti inerenti opere, interventi e piani di cui all'art. 6, comma 4, lettera c-bis del D.Lgs 152/2006 che possono avere incidenze significative su uno o più siti della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente, dovranno trasmettere apposita istanza all'Autorità competente (Allegato VII) alla quale saranno allegati:

1. il piano, il progetto o la domanda d'autorizzazione comprensiva di tutti i documenti previsti dal procedimento di autorizzazione debitamente firmati e datati; il progetto/domanda d'autorizzazione/piano dovranno essere corredati dall'elenco puntuale, debitamente sottoscritto e datato, degli elaborati che li compongono;
2. la relazione per la valutazione di incidenza, rispondente agli indirizzi dell'Allegato G del d. P. R. n. 357/97 e volta ad individuare e valutare gli effetti diretti o indiretti sui siti

della rete Natura 2000 interessati rispetto agli obiettivi di conservazione e in relazione alla struttura e funzionalità degli stessi;

3. un report fotografico a colori, dettagliato e comprensibile, dell'area interessata dall'intervento (solo per progetti/interventi);

4. idonea cartografia (IGM 1:25.000) in cui è evidenziata l'area oggetto di intervento;

5. l'elenco dei pareri necessari per l'autorizzazione, distinti in pareri da acquisire e pareri già acquisiti (Allegato IV);

6. copia dei pareri già acquisiti;

7. copia degli atti conclusivi di eventuali precedenti procedure di valutazioni di incidenza;

8. solo per le procedure di competenza regionale: copia della ricevuta del versamento degli oneri istruttori di cui alla DGR 683/2010 corredata, per le opere/interventi, dalla dichiarazione inerente il costo del progetto/intervento.

Tutta la documentazione, compresa l'istanza, dovrà essere presentata in 1 copia cartacea e 3 copie su supporto digitale (3 CD). Le 3 copie dei documenti su supporto digitale dovranno essere identiche a quelle cartacee (con firme, date, timbri, protocolli, ecc).

La L.R. 16/2014 ha disposto, al comma 4, che *“Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza*

*dei comuni sentito il parere dell'Ente parco.*" Al fine di uniformare le procedure su tutto il territorio regionale, si ritiene che tale disposizione debba essere applicata anche alle Valutazioni di Incidenza di competenza della Regione.

### **5.5 Esempi Modulistica della Regione Campania**

*Sul sito della Regione Campania sono presenti modelli utili per:*

- Istanza per l'avvio della procedura di verifica preliminare per la Valutazione di Incidenza*
- Istanza per l'avvio della procedura di valutazione appropriata per la Valutazione di Incidenza*
- Modulo di verifica preliminare del Progetto/Intervento*
- Dichiarazione del proponente/tecnico incaricato ai fini dell'applicazione dell'art.3, comma 2 del regolamento regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di Valutazione di Incidenza"*
- Elenco dei pareri necessari per l'autorizzazione del progetto/intervento*
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito al valore del progetto/intervento ai fini del calcolo degli oneri istruttori (punto 2 dell'Allegato A alla D. G. R. n. 683/2010).*

## **FONTI NORMATIVE**

### *Normativa comunitaria*

- Dir. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 ( V. I. )
- Dir. 85/337/CEE del 27 giugno 1985
- Dir. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 ( V. I.)
- Dir. 97/11/CE del 3/3/1997
- Dir. 2001/42/CE del 27 giugno 2001

### *Normativa statale*

- L. 8 luglio 1986, n. 349
- D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377
- D.P.C.M. 27 dicembre 1988
- (Art. 40) L. 22 febbraio 1994, n. 146
- L. 3 novembre 1994, n. 640
- D.P.R. 12 aprile 1996
- (Art. 71) D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
- D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
- D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4
- D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (V.I.)
- D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 (V.I.)

- D.M. 3 aprile 2000 (V.I.)

- Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure ( Min. Ambiente Rev.4 del 3.12.2013)

- D.M. 30 marzo 2015 (*Linee guida per la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 della legge 11 agosto 2014, n. 116.*)

- Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale (art. 13 comma 5, D.lgs. 152/2006) - Min. Ambiente Rev.0 del 09.03.2017-

- Linee guida per la predisposizione della Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto ambientale (art. 22, comma 5 D.Lgs 152/2006) - Min. Ambiente Rev.0 del 9.03.2017

#### *Riferimenti:*

- L. 7 agosto 1990, n. 241
- L. 21 dicembre 2001, n. 443
- L. 31 luglio 2002, n. 179
- L. 27 dicembre 2002, n. 289

#### *Normativa regionale*

- D.G.R. 29 ottobre 1998 n. 7636
- D.G.R. 28 novembre 2000 n. 6010
- D.G.R. 15 novembre 2001 n. 6148
- D.G.R. 14 Luglio 2005 n. 916 (Calcolo spese Istruttoria V.I.A./V.I.)

- D.G.R. 14 marzo 2008 n. 426
- D.G.R. 15 Maggio 2009 n. 912
- Direttiva Prot.n. 1000353 del 18/11/09 (V.I.A. Cave)
- D.P.G.R. 18 Dicembre 2009 n.17 (Regolamento di attuazione della V.A.S.)
- D.P.G.R. 29 Gennaio 2010 n.9 (Regolamento di attuazione della V. I.)
- D.G.R. 5 Marzo 2010 n. 203 Approvazione degli Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della V.A.S. in Regione Campania
- D.G.R. 19 Marzo 2010 n.324 Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania ( sostituita della D. G. R. n. 167 del 31 marzo 2015 )
- Circolare Prot.n. 331337 del 15 Aprile 2010 (Circolare esplicativa regolamenti regionali procedure valutazione ambientale)
- D.G.R. 8 Ottobre 2010 n.683 (Revoca della D.G.R. n.916 del 14 Luglio 2005 e individuazione delle modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza in Regione Campania)
- Decreto Dirigenziale 13 Gennaio 2011 n. 30 (Modalità di versamento degli oneri per le procedure di valutazione ambientale)
- D.G.R. 24 Maggio 2011 n. 211 Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania
- D.G.R. 4 Agosto 2011 n.406 Approvazione del "Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di



Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. m. 17 del 18 Dicembre 2010"

- Regolamento n. 5 del 4 Agosto 2011 "Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio"
- Circolare Prot.n. 765763 del 11 Ottobre 2011 (Circolare esplicativa in merito all'integrazione della valutazione di incidenza nelle VAS di livello comunale alla luce delle disposizioni del Regolamento Regionale n. 5/2011)
- Autorizzazione Unica ex art. 12 del Dlgs 387/2003 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza delle Province - Circolare in merito all'applicazione della VIA e della VI
- D.G.R. 7 Marzo 2013 " D.G.R. 4 Agosto 2011 n.406 Modifiche e Integrazioni del Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. m. 17 del 18 Dicembre 2010"
- Circolare Prot.n. 576019 del 08/08/2013 (Circolare esplicativa in merito alla Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa agli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)
- D.G.R. 9 Febbraio 2015 n. 36 Presa d'atto della Nota esplicativa sul regime transitorio in materia di verifica di assoggettabilità a V.I.A. introdotto dall'art. 15 del D.L. 91/2014, adottata nelle forme dell'accordo ai sensi del D.L.vo n. 281 del 1997 nella

riunione della Conferenza Stato-Regioni del 18 dicembre 2014 e disposizioni attuative.(Con allegati)

- Delibera di Giunta Regionale n. 62 del 23 Febbraio 2015 "L.R. n. 16 del 07/08/2014, art. 1 commi 4 e 5. Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza" (con allegato)
- Delibera di Giunta Regionale n. 167 del 31 Marzo 2015 Approvazione delle "Linee Guida e dei Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in regione Campania" ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Regolamento Regionale n. 1/2010 e della D.G.R. n. 62 del 23/02/2015 (con allegato)
- Decreto Dirigenziale n. 134 del 17/07/2015 - Attuazione della Legge Regionale n. 16/2014 - art.1 commi 4 e 5 e D.G.R. n.62/2015 - Delega ia comuni in materia di Valutazione d'Incidenza
- Decreto Dirigenziale n. 251 del 01/11/2015 - Attuazione della Legge Regionale n. 16/2014 - art.1 commi 4 e 5 e D.G.R. n.62/2015 - Integrazione e aggiornamento elenco comuni in materia di Valutazione d'Incidenza di cui al D.D. n. 134/2015

Il Centro Sperimentale di Sviluppo delle Competenze nell'area delle Costruzioni "Edil Lab" è promosso dalla Regione Campania e rappresenta uno strumento innovativo di integrazione e interazione tra i diversi attori politico-istituzionali ed economici del territorio, un "luogo" aperto e funzionale a stabili attività di sviluppo del capitale umano, abilitato a programmare iniziative formative e a favorire un sempre più effettivo incontro tra domanda e offerta di lavoro nell'edilizia.

Edil Lab rappresenta un modello innovativo che mette a sistema il mondo delle imprese, l'alta formazione, gli organismi di rappresentanza, l'Università, gli istituti scolastici e la scuola di formazione del settore edile ed ha, tra le principali finalità, l'istituzione di un Osservatorio permanente al fine di monitorare il sistema delle imprese e i fabbisogni di competenze necessari per lo sviluppo e l'incremento della competitività del settore delle costruzioni in Campania.

La collana di monografie, prodotte nell'ambito del Progetto Edil Lab, di cui la presente è parte, costituisce in tal direzione un insieme di vademecum di supporto alle finalità di aggiornamento e sviluppo delle competenze in edilizia.

La presente pubblicazione fa parte di una più ampia produzione – una vera e propria “collana” - di monografie multidisciplinari relativa all’edilizia, realizzata dalle imprese partners del Progetto Edil-lab, che costituisce, nell’insieme, un utile strumento di aggiornamento professionale per gli operatori attivi nel settore delle costruzioni.



Edizioni Graffiti

ISBN 978-8886 98 380 8



9 788886 983808